

Mantova, 23 /12/2015
PS 50/176/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MANTOVA

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e dell’ambiente”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7635 del 11.07.2008 recante “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’articolo 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell’articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, n.24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’articolo 11, L.R. 24/2006”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9958 del 29.07.2009 recante “Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2605 del 30/11/2011 recante “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente”;

CONSIDERATO che in base alla citata DGR n. IX/2605, il Comune di Mantova è inserito nell’area critica (Zona A), in quanto caratterizzata da:

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2578/2014 “Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell’aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015”, con la quale è stata introdotta una semplificazione terminologica nell’individuazione degli ambiti territoriali di applicazione dei provvedimenti di limitazione, ricomprendendo nella “fascia 1” il capoluogo di Mantova ed i relativi comuni di cintura appartenenti alla zona A, ai sensi della d.G.R. 2605/11;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n.7635/2008 “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.”, dispone;

CONSIDERATO che, in base alla succitata normativa regionale, dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, sono già in vigore il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomasse legnose ed i provvedimenti di limitazione alla circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel");

con le disposizioni delle DD.G.R. n. 7635/08 e 9958/09 relativamente alla individuazione della rete stradale di applicazione e dei veicoli per i quali vigono le condizioni di esclusione e di deroga dalle limitazioni;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della strada), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

RILEVATO che in data 23 dicembre 2015 è stata accertata la condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 10 giorni consecutivi, intesa come media aritmetica delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate dalle centraline della rete di rilevamento del Comune di Mantova;

CONSIDERATO che nonostante le misure adottate, nell'anno in corso si sono già registrati in gran parte delle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 20 dicembre 2015, più di 35 giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

CONSIDERATO che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicità per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

RITENUTO pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare un piano emergenziale con l'obiettivo di abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle in vigore;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della strada), con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare, all'interno dei centri abitati, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A partire dal giorno 26 dicembre 2015 l'entrata in vigore delle seguenti misure:

- a) divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- veicoli trasporto persone dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
- veicoli trasporto cose dalle ore 7:30 alle ore 10:00.

Il divieto di circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.

In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011 (Allegato 1). Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale.

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 dell'11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009.

Ai fini della fruizione delle deroghe di cui alla presente ordinanza, non sono ammesse autocertificazioni. Tuttavia, per i veicoli condotti da personale appartenente a pubbliche o private amministrazioni preposte a servizi di pubblica utilità, sono ammesse, per lo svolgimento di attività d'ufficio, le autocertificazioni del tipo in parola. Gli organi preposti ai controlli potranno effettuare, al riguardo, opportune verifiche, come da disposizioni di legge vigenti.

In caso di violazione del divieto di circolazione indicato nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7, commi 1, lettera b) e 13 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.

b) riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado, con una riduzione di due ore (da 14 a 12), fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;

c) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte.

La cessazione degli effetti delle disposizioni della presente ordinanza avrà luogo dal primo giorno successivo al riscontro del rientro entro i limiti della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 , intesa come media aritmetica delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rilevate dalle centraline della rete di rilevamento del Comune di Mantova.

AVVERTE CHE

l'inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b) e 13 bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 164,00 ad Euro 663,00;

l'inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

Potranno essere accordate, da parte del Comando di Polizia Locale di Mantova, eventuali deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità.

Ai fini della fruizione delle deroghe di cui alla presente ordinanza, non sono ammesse autocertificazioni. Tuttavia, per i veicoli condotti da personale appartenente a pubbliche o private amministrazioni preposte a servizi di pubblica utilità, sono ammesse, per lo svolgimento di attività d'ufficio, le autocertificazioni del tipo in parola. Gli organi preposti ai controlli potranno effettuare, al riguardo, opportune verifiche, come da disposizioni di legge vigenti.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data la più diffusa comunicazione al pubblico tramite il sito internet del Comune di Mantova, comunicati stampa ai quotidiani, le radio e le televisioni locali, nonché con l'apposizione di segnaletica informativa in corrispondenza degli accessi all'area sottoposta al divieto di circolazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il responsabile del procedimento:

Dirigente Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

Mattia Palazzi